



Ispettorato territoriale del Lavoro di Rimini
IL DIRIGENTE

Rimini, 26/02/2020

ALLE OO.SS.

ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

AGLI ORDINI PROFESSIONALI

ALL'UTENZA

Prot. n. 5228

Allegati:

Rif. prot. n.

del


Oggetto: dpcm 23/02/2020. Disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si allega alla presente, per opportuna conoscenza il DCPM in oggetto, unitamente alla nota della DC RISORSE prot.n. 4067 del 25/02/2020.

Si evidenzia in particolare l'importanza dell'art. 2 del citato DPCM che stabilisce quanto segue: *"omissisgli individui che dal 1 Febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei Comuni individuati come località interessate dalle misure urgenti di contenimento del contagio (attualmente quelli di cui all'allegato al DPCM 23/02/2020) sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva....."*.


La presente è trasmessa ai soggetti in indirizzo con preghiera di massima diffusione.

IL DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO
(dott.ssa Raffaella Anna d'ATRI)





*Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica*



Alle Direzioni centrali

Agli Ispettorati interregionali del lavoro

Agli Ispettorati territoriali del lavoro

OGGETTO: misure di contenimento contagio COVID-19 (Coronavirus) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020.

Si fa seguito alla nota del Direttore di questa Agenzia prot. 63 del 24 febbraio u.s., relativa al fenomeno epidemiologico che sta interessando più zone del territorio nazionale, per fornire ulteriori indicazioni utili al contenimento della diffusione del Coronavirus anche attraverso una attenta e consapevole gestione del personale in servizio presso codeste strutture.

Si richiama l'attenzione sulla scrupolosa esecuzione delle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l'articolo 2 del sopra citato DPCM stabilisce che gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni individuati come località interessate dalle misure urgenti di contenimento del contagio (attualmente quelli di cui all'allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020) sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Pare opportuno evidenziare che l'adozione delle eventuali specifiche misure necessarie alla prevenzione e al contenimento del fenomeno epidemiologico è di esclusiva competenza del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente e non rimessa alla valutazione di altri soggetti.

Al riguardo, si fa presente che l'eventuale assenza dal servizio del personale INL, determinata dall'adozione - da parte dell'autorità competente - della permanenza domiciliare fiduciaria con

sorveglianza attiva, sarà imputata a malattia o, su richiesta del dipendente, ad altro istituto previsto dalla contrattazione collettiva.

Si rammenta la rilevante responsabilità del dipendente in ordine alla rigorosa osservanza della misura indicata (permanenza domiciliare) dall'autorità competente, e ciò a prescindere dall'istituto contrattuale utilizzato per giustificare l'assenza dal servizio.


Si rileva, inoltre, che, tra le misure adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, il DPCM 23 febbraio 2020 prevede, nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale, anche l'applicazione del lavoro agile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato e anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa in materia di lavoro agile.

A tale proposito, l'eventuale permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, stabilita dall'autorità competente quale misura di contenimento del contagio, potrà essere ricondotta all'istituto del lavoro agile, qualora le parti siano d'accordo, e per il tempo richiesto dalla permanenza domiciliare fiduciaria adottata.

Si raccomanda di dare ampia diffusione del contenuto della presente a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana

EC/



Firmato digitalmente da DIANA
GIUSEPPE
C = IT
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020.

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolte in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;


h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;



o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3.

Applicazione del lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Esecuzione delle misure urgenti

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia

e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5.

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 294

ALLEGATO 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vò.

20A01228

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

